



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 29-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	SANTAMBROGIO ROSELLA CLAUDIA	P
KEBEDE ELIAS	P	MICHELUCCHINI VITTORIO	P
BRAMATI CARLA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	P	PREVITALI CLARA	P
ROTOLONI MASSIMO GIUSEPPE	P	SACCHI GIOVANNA LUIGIA	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	P	ROSSONI MANUEL FRANCESCO	P
PESENTI VANESSA	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. ()

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Il Consigliere Pirotta dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddeffta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Dato atto che in forza delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, nell'odierna seduta viene approvato anche il regolamento per la nuova IMU;

Richiamato il provvedimento nr. 42 del 25.05.2020 con il quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2020 le aliquote approvate nel 2019.

Ritenuto inoltre di fissare le aliquote di seguito indicate, introdotte con la nuova IMU secondo quanto in premessa indicato:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 0,10%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%;

Atteso pertanto che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (con le detrazioni previste dal regolamento)	0,40%
Altre abitazioni iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9.	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0,89%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili produttivi (categorie. A/10, C/1, C/3 e D)	0,89%
Tutti gli altri immobili con categoria catastale B, C, E, F e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	1,06%

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole all'approvazione delle aliquote Imu disposte con il presente provvedimento;

Dato atto che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi.

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pirotta Graziano, Previtali Clara, Sacchi Giovanna, Rossoni Manuel), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, su proposta della Giunta Comunale formulata con atto nr. 42 del 25.05.2020, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 prendendo atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 secondo quanto indicato dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (con le detrazioni previste dal regolamento).	0,40%
Altre abitazioni iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9.	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0,89%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili produttivi (categorie. A/10, C/1, C/3 e D)	0,89%
Tutti gli altri immobili con categoria catastale B, C, E, F e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	1,06%

2. Di procedere, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15bis del DL. Nr. 34/2019 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.gov.it nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998.
3. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CEREA GIANMARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 23 LUG 2020 Reg. N° 353 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 23 LUG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 29/06/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 24.06.2020

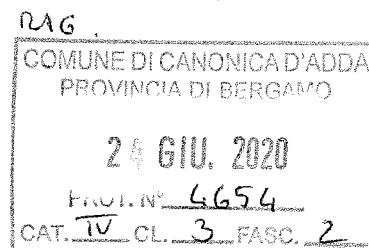
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna



Parere del Revisore dei Conti
sulla determinazione dell'aliquote nuova Imu per l'anno 2020

IL REVISORE DEI CONTI
del **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

Dott. CAVALLARI CLAUDIO



Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Vista l'allegata proposta nr. 25 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, tenuto conto della proposta formulata dalla Giunta Comunale con atto nr. 42 del 25.05.2020, si propone l'applicazione delle seguenti aliquote per la nuova IMU a valere dal 1° gennaio 2020.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (con le detrazioni previste dal regolamento).	0,40%
Altre abitazioni iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9.	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0,89%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili produttivi (categorie. A/10, C/1, C/3 e D)	0,89%
Tutti gli altri immobili con categoria catastale B, C, E, F e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	1,06%

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole all'applicazione alle aliquote per la nuova IMU secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 25, non ravvisando norme in contrasto con la legislazione nazionale in materia

Canonica D'Adda, li 24 giugno 2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Cavallari Claudio



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-06-24 14:23:15 (UTC)

File verificato: C:\Users\giulia.pisoni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RS2C0QO5\Parere per nuova lmu.doc.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	CAVALLARI CLAUDIO
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/06/2020 13:30:00

Dati del certificato del firmatario CAVALLARI CLAUDIO:

Nome, Cognome:	CLAUDIO CAVALLARI
Organizzazione:	NON PRESENTE
Numero identificativo:	2011112651911
Data di scadenza:	24/05/2023 21:59:59
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006